

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE SANTA MARIA DELLE GRAZIE O.N.L.U.S. IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESAGNE BR VIA VITTORIO
ALFIERI 47

Numero REA: BR - 152768

Codice fiscale: 02527570747

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-07-2017 - Statuto completo	2
--	---

Al nominato amministratore unico spetta l'amministrazione e la rappresentanza della Società, sia di fronte ai terzi che in giudizio, per qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrente per il raggiungimento dell'oggetto sociale

Art. 7

Organo di controllo

La Società non procede alla nomina dell'organo di controllo, in quanto non supera i limiti di legge previsti dall'art. 2477, secondo e terzo commi, cod.civ., e non è prevista l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, per cui non ne è obbligatoria l'istituzione.

Art. 8

Esercizi Sociali

Gli esercizi si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette).

Art. 9

Durata

La durata della Società è fissata in 50 (cinquanta) anni da oggi, fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2067 (duemilasessantasette), salvo proroghe o anticipato scioglimento.

Art. 10

Norme di organizzazione e funzionamento

L'organizzazione ed il funzionamento della Società sono regolati dalle norme dello Statuto sociale che, composto di n. 36 (trentasei) che si riporta in calce al presente Atto.

Si applicano, inoltre, alla Cooperativa le disposizioni del codice civile e le disposizioni speciali in tema di cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle Società a responsabilità limitata, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2519, secondo comma, cod.civ.

Art. 11

Iscrizione ai sensi di Legge

La Cooperativa sarà iscritta, a cura degli amministratori, nell'apposita "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio (Legge 381/1991).

Art. 12

Statuto

Qui di seguito si enunciano le norme relative al funzionamento della Società Cooperativa che, nel loro complesso, vengono denominate "Statuto Sociale" e sono del seguente tenore letterale:

<<Statuto

ART. 1 - DENOMINAZIONE -

È costituita una Cooperativa Sociale ai sensi della Legge 8 novembre 1991 art.1, c.1, lett.a) in quanto Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in sigla ONLUS) ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460, denominata "**Cooperativa Sociale Santa Maria delle Grazie O.n.l.u.s.**"

ART. 2 - NORMATIVA APPLICABILE -

Alla Cooperativa si applicano, in quanto compatibili e come in seguito specificate, le norme sulla Società e responsabilità limitata, e ciò fin quando la Cooperativa si troverà nella situazione prevista dal secondo comma dell'art. 2519 c.c.; ove non sussista più detta situazione, l'Assemblea dei soci, senza indugio, adeguerà il presente Statuto alle norme della Società

per azioni in quanto compatibili. _____
Si applicano inoltre tutte le leggi speciali sulle cooperative e, in particolare, sulle cooperative sociali (Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" e D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 "Riordino della disciplina degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"). _____

ART. 3 - SEDE -

La sede della Cooperativa è posta nel Comune di Mesagne (BR), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del cod.civ. - La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. _____

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'Estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'Organo Amministrativo. _____

ART. 4 - OGGETTO -

La Cooperativa ha per oggetto le seguenti attività: _____
la prestazione di servizi sociali ed assistenziali, educativi, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria, nonché la gestione di strutture per minori, persone con problematiche sociali e /o psico - sociali, diversamente abili, anziani. _____

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Cooperativa potrà gestire strutture con annessa comunità familiare, comunità educativa, comunità di pronta accoglienza, comunità alloggio, gruppo appartamento, centri socio - educativo diurno, casa famiglia, centri ludici, centri polivalenti per minori, per anziani e diversamente abili, asilo nido, residenza socio assistenziale per anziani, centri diurni per anziani, comunità alloggio e gruppo appartamento per ex - tossicodipendenti, alloggi sociali per adulti in difficoltà, centri di accoglienza per persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà, casa rifugio per persone vittime di tratta o per donne vittime di violenza. _____

Potrà svolgere servizi socio - assistenziali, di segretariato sociale, di assistenza domiciliare, di integrazione scolastica, di tutor, sportelli per l'integrazione socio sanitaria e culturale degli immigrati; potrà, infine, gestire servizi di trasporto di alunni disabili e /o anziani. _____

Le attività di cui sopra verranno svolte secondo principi della mutualità potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi dei non soci. In particolare, la Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà anche di prestazioni lavorative di tecnici esterni e di maestranze che non siano necessariamente soci della Società Cooperativa. _____

La Società, potrà, inoltre svolgere qualunque altra attività connessa affine a quelle sopra elencate, potrà partecipare a gare di appalto con enti pubblici nazionali e sovranazionali e privati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia direttamente che indirettamente ai medesimi, _____

nonché fra l'altro a solo titolo esemplificativo:_____

- =_____dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi consortili con e senza scopo di lucro;_____
- =_____partecipare a gare di appalto con enti pubblici nazionali e sovranazionali e privati;_____
- =_____concedere avalli cambiari, fidejussioni bancarie ed assicurative e, comunque, ogni e qualsiasi altra garanzia agli enti cui la Società aderisce ed ai soci che le richiederanno; _____
- =_____richiedere ed usufruire di qualsiasi forma di agevolazione, anche finanziaria, partecipare a bandi di finanziamento a carattere nazionale, europeo ed extraeuropeo;_____
- =_____svolgere di ogni attività annessa e connessa;_____
- =_____stipulare convenzioni e/o qualsiasi forma giuridica di sinergie con enti pubblici e privati. _____

La Cooperativa potrà ricevere prestiti da Soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla Legge e dai Regolamenti. _____

ART. 5 - SCOPO SOCIALE - MUTUALITÀ PREVALENTE - _____

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della L. 381/1991, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso attività diverse di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. Sono vietate le attività non direttamente collegate alla finalità di solidarietà sociale. _____

La Società Cooperativa si propone pertanto:_____

- la rimozione, con il proprio intervento, dei fattori di condizionamento socio-culturale e di emarginazione esistenti nella Società civile attraverso interventi di sostegno e reinserimento sociale;_____
- la fornitura di servizi sociali, sanitari, educativi per i cittadini, anche mediante l'offerta di adeguate strutture per le diverse esigenze e i diversi livelli di età, nonché la fornitura di servizi di trasporto di persone. _____

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro, ancorché si tratti di mutualità esterna, transcendendo gli interessi immediati dei soci, in quanto mira a realizzare, nella forma tipizzata della gestione di servizi socio-sanitari o educativi, l'interesse della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. _____

In particolare, ai sensi dell'art. 11 septies cod. civ. le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla Legge 381/'91 sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 cod. civ., cooperative a mutualità prevalente. _____

Pertanto:_____

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;_____
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;_____
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;_____
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della _____

cooperazione..

ART. 6 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ -

Nello svolgimento della propria attività e per il raggiungimento dello proprio scopo, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro ai sensi della legge 142/2001.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo Amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici sociali e sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

Tuttavia potrà svolgere direttamente attività commerciale, sempre rispettando i parametri della mutualità.

ART. 7 - ATTIVITÀ CON TERZI -

La Società può svolgere la propria attività anche con terzi.

ART. 8 - DURATA -

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2067 (duemilasessantasette) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti

ART. 9 - AMMISSIONE -

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

- Modalità di Ammissione -

Chi desidera diventare socio deve presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

---- se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio e cittadinanza;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) ogni altra notizia richiesta dall'Organo Amministrativo;
- g) I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società.

--- se trattasi di persona giuridica pubblica o privata, a condizione che negli Statuti delle medesime sia previsto il finanziamento e lo sviluppo

delle attività di tale Cooperativa:

- a) la copia atto costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti interni;
- b) la domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da un estratto della deliberazione contenente la richiesta di adesione alla Cooperativa, da cui deve risultare:
 - denominazione, ragione sociale e sede legale, nazionalità;
 - oggetto sociale ed attività svolta;
 - ammontare del capitale sociale;
 - ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;
 - nome del rappresentante legale o dell'eventuale persona delegata a rappresentarla in tutti i rapporti con la Cooperativa;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - ogni altra notizia richiesta dall'Organo Amministrativo.

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente comma e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato, entro 60 (sessanta) giorni, e deve poi essere annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci, ove esistente.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART.10 - CATEGORIE DI SOCI - REQUISITI -

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore al minimo o superiore al massimo previsti dalla legge, nel rispetto degli artt. 2519 e 2522 cod.civ.

I soci devono possedere i requisiti di compatibilità con l'oggetto sociale. È vietata qualunque forma di discriminazione di sesso, razza, religione, idee politiche e religiose.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- **Soci Ordinari** - i quali condividono le finalità della Cooperativa e ne promuovono le attività;
- **Soci Lavoratori** - i quali prestano attività retribuita;
- **Soci Volontari** - che prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà;
- **Soci Sovventori.**

Soci Lavoratori

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano

con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione a progetto, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

I soci lavoratori, pertanto, perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni sociali, professionali ed economiche.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo, sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001.

Possono essere soci lavoratori le persone fisiche aventi la capacità di agire ed, in particolare, coloro che abbiano già maturato o intendano maturare esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Soci Volontari

Il numero dei Soci Volontari non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci ordinari. Essi sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci.

Il socio volontario ha gli obblighi previsti per i soci ordinari; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Al socio volontario non si applicano i contratti collettivi di lavoro e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Con il socio volontario non si instaura dunque alcuna forma di rapporto di lavoro retribuito o remunerato a fronte delle prestazioni rese in Cooperativa.

Ai Soci Volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.

Le prestazioni dei Soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle degli operatori professionali.

Soci Sovventori

I Soci Sovventori, persone fisiche o giuridiche, sono disciplinati dall'art 4, comma 6°, della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, che stabilisce per questa categoria di soci particolari condizioni di favore.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

Per quanto concerne la remunerazione del capitale, il limite massimo del favore è stabilito dalla legge nella misura di due punti in più rispetto a quello praticato per gli altri soci. All'atto dello scioglimento della Cooperativa, le quote dei Soci Sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale e per l'intero valore nominale.

Categorie speciali di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.

2527, terzo comma, cod.civ., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dal presente Statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- e) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata dall'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni previste per i soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in Assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente

Statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e del presente Statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non potrà avere una durata superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, oppure abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale.

ART. 11 - OBBLIGHI DEI SOCI -

Con l'ammissione in Società il socio assume l'obbligo:

a) di versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- il capitale sottoscritto;

- l'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

b) di osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni.

c) di partecipare in generale all'attività della Cooperativa per tutta la durata della sua permanenza nella stessa;

d) di concorrere alle spese della Cooperativa in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la medesima.

In particolare, al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione da determinarsi dall'Organo Amministrativo, per ciascun esercizio sociale.

Le somme versate dal nuovo socio a titolo di tassa di ammissione si intendono versate a titolo di indennità forfettaria delle spese sostenute dalla Cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo ammesso.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente secondo quanto deliberato dall'Organo Amministrativo.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della Società.

ART. 12 - DIRITTI DEI SOCI NEI RAPPORTI MUTUALISTICI -

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Società.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la Società, secondo le regole stabilite dal presente Statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della Cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la Cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

ART. 13 - QUOTE E CAPITALE SOCIALE -

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a Euro 25 (venticinque) né superiore ad Euro 500 (cinquecento).

Il capitale sociale della Cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote. L'ammissione di nuovi soci non determina variazione dell'Atto Costitutivo.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, prestazioni di opera o di servizi, nei limiti e con le modalità indicate per Legge.

ART. 14 - TRASFERIMENTO QUOTE MORTIS CAUSA E TRA VIVI -

- Trasferimento mortis causa -

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'Organo Amministrativo.

Ove gli eredi, provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società e subentranti nella partecipazione del socio deceduto sono più di uno, nominano un rappresentante comune.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto alla liquidazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata.

- Trasferimento tra vivi -

Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la Società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

In particolare, il socio che intende trasferire tra vivi le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata indicando: nome, cognome, residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Ove sia stata concessa l'autorizzazione oppure, in mancanza, decorso il sopra indicato termine di 60 (sessanta) giorni senza aver ottenuto alcun provvedimento, il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle partecipazioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione all'autorità giudiziaria.

ART. 15 - RECESSO -

Oltre che nei casi previsti dalla legge e salvo quanto *infra* stabilito per il

socio volontario, può recedere il socio:_____

a) che ne faccia richiesta per iscritto in modo autonomo e volontario;_____

b) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;_____

c) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali._____

Il recesso non può essere parziale._____

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso._____

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio._____

Il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'autorità giudiziaria._____

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto di scambio mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda._____

Il socio volontario potrà, invece, recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese._____

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso si verificano negli stessi termini previsti per i soci operatori._____

ART. 16 - ESCLUSIONE -_____

L'esclusione del socio può aver luogo:_____

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta; _____
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;_____
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;_____
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;_____
- 5) per fallimento del socio; nel caso di persona giuridica, l'esclusione è pronunciata quando il socio venga a trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra procedura concorsuale;_____
- 6) nel caso, in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente la Società o fomenti dissidi fra i soci;_____
- 7) negli altri casi previsti dalla Legge. _____

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa._____

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione._____

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio._____

ART. 17 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE -_____

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la

risoluzione dell'ulteriore rapporto.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'Organo Amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

ART. 18 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE -

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota da essi effettivamente versata o eventualmente rivalutata.

La liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo ed eventualmente della tassa di ingresso stabilita dall'organo amministrativo.

ART. 19 - ASSEMBLEE -

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci (ove esistente), con avviso postale o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio posta elettronica con avviso di ricevimento oppure *brevi manu*).

In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sono presenti o sono stati informati della riunione l'Organo Amministrativo e, se nominati, i componenti il Collegio Sindacale o il Sindaco unico e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'Organo Amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ritorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina dell'Amministratore Unico e la struttura dell'Organo Amministrativo (la nomina va fatta mediante voto segreto. In tal caso, i soci che lo richiedano, hanno il diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione);
3. la nomina del Sindaco unico e dei componenti del Collegio Sindacale e del revisore;
4. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
5. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione Assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis cod.civ.

Per le decisioni che riguardano:_____

- le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto sociale;_____
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;_____
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, _____

la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla presenza di un Notaio._____

Quorum Costitutivo _____

L'Assemblea, sia in forma ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati i due terzi dei voti dei soci aventi diritto al voto._____

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia in forma ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto._____

Quorum deliberativo _____

L'Assemblea, sia in forma ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno._____

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale (che determini un cambiamento significativo dell'attività sociale), sulla fusione o trasformazione della Cooperativa, sul suo scioglimento anticipato o sulla proroga della sua durata, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto._____

In questi casi i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla Cooperativa; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione._____

ART. 20 - CONVOCAZIONI E PRESIDENTE ASSEMBLEA - _____

Le Assemblee sono di regola tenute presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'Organo Amministrativo e purché in Italia._____

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti._____

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni._____

ART. 21 - DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA-_____

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci, ove esistente, da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte._____

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute._____

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto._____

Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci._____

ART. 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO - _____

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni, o per quel tempo più limitato stabilito dai Soci all'atto della loro nomina.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 23 - POTERI GESTORI -

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

A solo titolo esemplificativo agli Amministratori spetta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) compilare gli eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività e gestioni sociali;
- e) assumere o licenziare il personale della Cooperativa, fissarne le mansioni e retribuzioni, come da contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- g) deliberare ed attuare tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi alle attività rientranti nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge e dello Statuto sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 cod.civ. , dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 24 - CONVOCAZIONE E ADUNANZE -

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti in modo che gli Amministratori e i componenti dell'Organo di

controllo, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 25 - SOSTITUZIONE AMMINISTRATORI

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono d'urgenza (e comunque non oltre 30 - trenta-giorni) a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, (in caso di numero pari), o la maggioranza degli stessi, (in caso di numero dispari), decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro 30 (trenta) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo (Collegio Sindacale o Sindaco unico, se nominato), il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 26 - RAPPRESENTANZA-

L'Amministratore Unico o il Presidente dell'Organo Amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore Unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

L'Assemblea potrà attribuire agli amministratori un gettone di presenza o un compenso forfettario annuo, nonché il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

ART. 27 - ORGANO DI CONTROLLO -

La Società può nominare un organo di controllo, Sindaco o revisore o Società di revisione.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria ove si verifichino i presupposti di legge di cui al combinato disposto degli artt. 2543, primo comma, e 2477 cod.civ. , indi se la Società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una Società obbligata alla revisione legale dei conti (ad esempio in caso di controllo di una S.p.A.);

c) superi due dei seguenti limiti, indicati nell'art. 2435-bis, comma 1, cod.civ. per la redazione del bilancio in forma abbreviata:_____

- attivo dello Stato patrimoniale pari a 4.400.000 euro; _____

- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8.800.000 euro; _____

- 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. _____

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. _____

_____ - Nomina e competenze dell'organo di controllo - _____

Non può essere nominato alla carica di Sindaco e se nominato decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod.civ. — Il Sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Sindaco è stato sostituito. Il Sindaco è rieleggibile. _____

Il Sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato. _____

Il Sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis cod.civ. Qualora la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il Sindaco esercita anche il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis cod.civ. -

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod.civ. _____

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. _____

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere all'amministratore notizie, anche con riferimento a Società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. —

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle Società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. _____

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci – sotto la propria responsabilità ed a proprie spese – possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c. _____

L'Organo Amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. _____

L'organo di controllo esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis ss. cod.civ. . _____

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. _____

La retribuzione annuale del Sindaco è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. _____

Il Sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee dell'Organo _____

Amministrativo. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Sindaco, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Sindaco deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.

_____ - Revisore legale dei conti - _____

Qualora – in alternativa alla nomina del Collegio Sindacale e ad esclusione dei casi in cui la nomina di quest'ultimo sia obbligatoria – la Società nomini per il controllo contabile un revisore esterno, questi deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Si applicano al revisore tutte le norme di legge previste per lo stesso in materia di Società per azioni.

Il revisore o la Società di revisione devono essere iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Il corrispettivo del revisore o della Società di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

ART. 28 - DIRITTI DI CONTROLLO -

L'Organo Amministrativo e, ove nominato, l'organo di controllo, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 cod.civ. indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Oltre al diritto di esaminare il libro soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, e di ottenerne estratti a proprie spese, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, ovvero almeno un ventesimo qualora la Cooperativa abbia più di tremila soci, hanno il diritto di esaminare a mezzo di un rappresentante eventualmente assistito

da professionisti di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, se esiste, il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo. I diritti di cui al precedente capoverso non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Società.

ART. 29 - PATRIMONIO SOCIALE -

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori ed è rappresentato da quote del valore nominale dal minimo di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili annuali e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali, formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea o prevista per legge. ———
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle partecipazioni sottoscritte. ———

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. ———

ART. 30 - BILANCIO DI ESERCIZIO - ———

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. —
Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 ss. cod.civ. ———

L'Organo Amministrativo documenta in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 cod.civ. ———

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. ———

ART. 31 - RISTORNI - ———

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno. ———

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. ———

I ristorni saranno evidenziati in bilancio in maniera autonoma e distinta ai sensi dell'articolo 2545-sexies cod.civ. ———

I ristorni possono essere erogati in denaro oppure mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate. ———

Allo stesso modo la suddetta delibera Assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori. ———

Le norme del presente articolo, tuttavia, non si applicano quando la Cooperativa, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento interno, provveda a definire il valore dei prodotti conferiti dai soci cooperatori solo alla chiusura dell'esercizio sociale, verificati i ricavi conseguiti e i costi sostenuti. ———

In questo caso, il ricavato dalla vendita dei prodotti conferiti dai soci cooperatori, al netto di ogni spesa ed onere, sarà distribuito fra i soci medesimi a titolo di prezzo di liquidazione dei prodotti in base alla loro quantità, specie e qualità, secondo modalità e criteri disciplinati dal regolamento interno. ———

L'Organo Amministrativo determinerà il prezzo da riconoscere ai soci cooperatori per il conferimento dei loro prodotti sulla base massima della differenza tra i ricavi ed i costi, comprensivi di tutti gli oneri, le spese, gli ammortamenti e gli accantonamenti effettuati, secondo modalità e criteri stabiliti dal regolamento interno. L'eventuale residuo attivo del conto profitti e perdite, al netto del prezzo di riparto assegnato ai soci cooperatori, costituirà l'utile dell'esercizio. ———

Qualora la Cooperativa attuasce l'istituto del ristorno, si dovrà dotare di apposito regolamento da approvare dall'Assemblea dei soci. ———

ART. 32 - DESTINAZIONE DELL'UTILE - ———

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto

destinando:_____

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;_____
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge, così come prescritto dalla L. 59/1992;_____
- c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia;_____
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;_____
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;_____
- f) quanto residua alla riserva straordinaria._____

In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili. _____

In ogni caso, quale Onlus, resta fermo l'obbligo in capo alla Società Cooperativa sociale di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. _____

ART. 33 - SCIoglimento -_____

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge nonché, nei seguenti casi:_____

- impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale;_____
- impossibilità di funzionamento dell'Assemblea;_____
- per volontà dei soci;_____

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, l'Organo Amministrativo darà notizia mediante iscrizione di corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese competente. _____

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione. _____

L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto obbligatorio per legge. _____

La Società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello Statuto. _____

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recesso. _____

ART. 34 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO -_____

In caso di scioglimento della Cooperativa, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale versato e dei dividendi maturati, vige l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. _____

Art. 35 - DISPOSIZIONI FINALI -_____

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti. _____

Art. 36 - RINVII - _____

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società cooperative a mutualità prevalente e sulle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381. _____

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle Società cooperative", a norma dell'art. 2519 cod.civ. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.>> _____

Art. 13 _____

Spese ed Imposte _____

Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, il cui importo approssimativo ammonta ad euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), sono a carico della Società. _____

Il presente atto e le relative formalità, trattandosi di Cooperativa sociale a mutualità prevalente, sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 19 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. _____

Art. 14 _____

Autorizzazioni _____

L'organo amministrativo, come sopra costituito, è autorizzato ad apportare al presente Atto tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione della Società nel Registro delle Imprese e procedimenti connessi e conseguenti. _____

Io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che, da me interpellate, lo approvano, lo confermano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore 20 (venti) e minuti 40 (quaranta). _____

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte completato di mio pugno, consta di 12 (dodici) fogli di cui scritte 44 (quarantaquattro) pagine per intero e sin qui della presente. _____

F.to Nicola Muscogiuri; _____

F.to Alfredo Screti; _____

F.to Stefano Falcone; _____

F.to Augusta Maria Massari Notaio segue impronta sigillo

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 D.lgs. in data 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68 ter Legge 16 febbraio 1913 n.89, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Bollo esente ai sensi dell'art. 19 Tabella - Allegato B D.P.R. 642/1972 e successive modificazioni.

Mesagne, 19 luglio 2017